

4.5 PERMESSI ELETTORALI

Normativa di riferimento:

D.P.R. 30/03/1957, n.361

Legge 30/04/1981, n.178

Legge 21/03/1990, n.53

Legge 29/01/1992, n.69

D.M.05/03/1992

D.Lgs.20/12/1993, n.534

In occasione delle consultazioni elettorali, il dipendente che adempia funzioni specifiche nell'ambito del collegio elettorale ha diritto ad assentarsi dal lavoro per l'intero periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

Le consultazioni elettorali rilevanti ai sensi della normativa che governa la materia sono:

- elezioni europee (Parlamento Europeo);
- elezioni politiche (Camera dei deputati e Senato della Repubblica);
- elezioni amministrative (comuni, province, regioni).

Le funzioni che assumono rilievo ai fini del riconoscimento del diritto di astensione dal lavoro sono le seguenti:

- presidente di seggio, segretario, scrutatore;
- rappresentante di lista o rappresentanti dei partiti promotori;
- in caso di referendum, rappresentante del partito, del gruppo politico o del comitato promotore della consultazione referendaria.

Il dipendente che adempia a tali funzioni ha diritto ad assentarsi dal proprio luogo di lavoro per l'intera durata delle operazioni (e quindi dal periodo di allestimento del seggio elettorale e fino al termine delle operazioni di spoglio).

Tali giorni di assenza dal lavoro sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.

Pertanto, per i giorni di permanenza al seggio il dipendente ha diritto alla retribuzione normalmente percepita, comprensiva dei trattamenti assicurativi, previdenziali, normativi ed economici ordinari.

La giurisprudenza ha precisato che in caso di svolgimento di operazioni che occupano anche solo una porzione di giornata il diritto ad assentarsi debba valere per l'intera giornata (Cass. Sez. Lavoro. sent. n.8712 del 17/06/2002). L'orientamento della Corte Costituzionale è che il recupero delle giornate destinate alle operazioni elettorali, avvenga nel periodo immediatamente successivo ad esse. Pertanto, se l'elezioni si sono svolte di domenica e lunedì, il dipendente interessato ha diritto a due giornate retribuite nei due giorni successivi martedì e mercoledì; laddove le operazioni di scrutinio si protrassero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di riposo saranno il mercoledì e il giovedì.

Il dipendente al fine di godere dei benefici richiamati è tenuto a presentare all'Amministrazione la documentazione idonea a giustificare la ragione dell'assenza dal luogo di lavoro. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta e vistata dalla presidenza e dalla vicepresidenza del seggio elettorale ove il dipendente ha svolto la propria attività. In particolare, il certificato di chiamata al seggio dovrà esporre la data e ora di inizio delle operazioni, le presenze effettive, nonché la data e ora di chiusura delle operazioni stesse.

4.6 PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI

Normativa di riferimento: